

Pubblicato il 15/07/2019

N. 04929/2019REG.PROV.COLL.

N. 05183/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5183 del 2008, proposto dalla signora De Flaviis Assunta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco A. Brucoli, Valerio Vicenzi, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Vicenzi in Roma, via Montello n.30;

contro

Comune di Campagnano di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Mennella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia 357;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 05319/2007, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il Cons. Giovanni Orsini e uditi per le parti l'avvocato Massimo Serra su delega Luciano Mennella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L' appellante ha presentato istanza per il condono di un immobile abusivo, sito su area comunale, provvedendo al pagamento dell'oblazione e al versamento degli oneri concessori.

Data l'insistenza dell'abitazione su suolo comunale, ha presentato anche istanza volta ad ottenere la disponibilità del terreno, che tuttavia il Comune non ha accolto.

Per tale motivo e per la mancata corresponsione di oneri, che parte ricorrente asserisce mai essere stati richiesti dall'amministrazione comunale, il Comune ha emesso il provvedimento di diniego del condono.

Il TAR ha respinto il ricorso contro tale atto in ragione del fatto che l'area di sedime della costruzione non è di proprietà della ricorrente e che il Comune non ne ha concesso l'uso.

2. L'appello in esame si basa sui seguenti motivi di gravame:

Violazione di legge degli artt.7 e ss. della legge n. 241/1990 in quanto il provvedimento di non concessione del suolo pubblico non è stato notificato ed eccesso di potere per difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Violazione di legge degli artt. 1, comma 9, della legge n. 449/1997 e 1, comma 9 e 10, della legge n. 724/1994 in quanto il pagamento non integrale dell'oblazione e degli oneri concessori non comporta la decadenza della domanda.

Violazione di legge ed eccesso di potere per mancata acquisizione del parere della Commissione edilizia comunale.

3. È costituito nel presente giudizio il Comune di Campagnano di Roma, il quale richiede il rigetto integrale del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese processuali del grado.

4. All'udienza pubblica del 18 giugno 2019 la causa è trattenuta in decisione.

5. L'appello non è fondato.

5.1. Quanto al primo motivo di gravame, dalla documentazione in atti non è possibile affermare la fondatezza della censura mossa da parte appellante. La circostanza è peraltro contestata dal Comune che nella propria memoria difensiva dichiara che la notificazione è avvenuta con consegna in mani proprie alla stessa appellante in data 23.02.1998. Pur tuttavia, in punto di diritto è sufficiente richiamare l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 ai sensi del quale *non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.*

5.2. Nel caso di specie, risulta dirimente la circostanza che il Comune non abbia prestato il proprio assenso alla concessione della disponibilità dell'area. Ed infatti, in virtù dell'art. 32, comma 4, della legge n. 47/1985 *per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.* È evidente che la decisione in merito rappresenti il frutto di una scelta discrezionale rimessa alla pubblica amministrazione la quale, effettuato il necessario bilanciamento fra interesse pubblico e interesse del singolo, accertata la preminenza del primo sul secondo, è

libera di non aderire alla richiesta del privato e conseguentemente negare la concessione in sanatoria.

In mancanza del consenso dell'amministrazione sull'uso del suolo, il provvedimento di diniego della concessione in sanatoria assume natura vincolata e la eventuale mancata notifica dell'atto presupposto non inficia la legittimità del diniego atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso – quand'anche notificato (Cons. Stato, sez. VI, n. 6219/2018). E ciò risulta peraltro ampiamente dimostrato dall'amministrazione citata nel presente giudizio.

5.3. Precisato che il provvedimento di diniego di concessione dell'area è adeguatamente motivato in ragione del preminente interesse pubblico, il provvedimento di denegata concessione in sanatoria si pone quale conseguenza logica e necessaria derivante dalla mancanza del presupposto di legge (concessione dell'area). Da ciò discende anche l'infondatezza (mancata acquisizione del parere della commissione edilizia) e irrilevanza (pagamento integrale dell'oblazione) dei restanti motivi di appello.

6. Alla luce di tali considerazioni, l'appello deve pertanto essere respinto.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 4000,00 (quattromila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Giovanni Orsini, Consigliere, Estensore

Carla Ciuffetti, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Orsini

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO